



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RADICE SANZIO AMMATURO" DI NAPOLI**
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sede Centrale: Via R.Cuomo, 78 – 80143, Napoli
Tel. e Fax 081 7590290
C. F. 95186580635 - Cod. Mecc. NAIC8F8007
www.icrsa.edu.it - naic8F8007@istruzione.it - naic8F8007@pec.istruzione.it

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2
ai sensi del D.M. n. 257 del 06.08.2021
e del PROTOCOLLO D'INTESA del 14.08.2021
PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
(Consiglio d'Istituto del 06.09.2021)**

Il presente Regolamento d'Istituto aggiorna il precedente Regolamento adottato per l'a.s. 2020/21 con delibera del Consiglio d'Istituto del 02.09.2020, integra il Regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, nella seduta del 09/02/2017 con deliberazione n.17 e lo sostituisce per le parti richiamate.

Costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per le famiglie, per l'utenza in genere dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto, fatte salve le esplicitate differenze locali. Eventuali aggiornamenti o integrazioni a singole sezioni del regolamento riporteranno all'interno del testo la relativa delibera del Consiglio d'Istituto.

Nel caso di emanazione di ulteriori disposizioni, a livello nazionale e locale, si intende superato nelle parti che dovessero risultare superate e/o in conflitto con la presente regolamentazione.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il D.M. 06 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2022 (Piano scuola 2021/2022);

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 Decreto recante Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI), di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n. 39;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 a.s. 2021/22 prot. n. 21 del 14.08.2021;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2*”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici*”;

VISTO il Protocollo d’Intesa “*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021*”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’IC Radice Sanzio Ammaturo;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l’adozione della presente Integrazione al Regolamento di Istituto a seguito di emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 ai sensi del D.M. 257 del 06.08.2021 per l’anno scolastico 2021/2022 e fino a nuove ulteriori disposizioni.

PREMESSA

La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il corretto funzionamento dell’Istituzione Scolastica.

Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione delle misure di contenimento dell’epidemia da SARS-COV-2.

Il presente regolamento si ispira a principi pedagogici e di prevenzione sanitaria e ha la finalità di ripensare la vita scolastica in presenza e in sicurezza.

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie.

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.

L’efficacia del Regolamento si regge sulla massima collaborazione e sinergia delle parti, unite dalla convinzione che sia possibile riprendere in sicurezza in presenza l’attività scolastica se ciascuno agisce responsabilmente per la parte di competenza.

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'IC Radice Sanzio Ammaturo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il personale scolastico, l'utenza tutta, ivi compresi fornitori e professionisti operanti a vario titolo all'interno dell'Istituto (a mero titolo di esempio, OSA, esperti, assistenti sociali, assistenti alla comunicazione, operatori di aziende specializzate nella manutenzione di apparecchiature e attrezzature, tecnici dell'Ente locale di riferimento, addetti alla manutenzione ordinaria dell'edificio, etc.)
2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento si configura come omissione dei doveri d'ufficio per il personale della scuola e può determinare l'irrogazione di sanzioni sia per le studentesse e gli studenti così come stabilito dal regolamento di disciplina.
3. Eventuali operatori/utenti che dovessero contravvenire alle norme ivi contenute saranno tempestivamente allontanati dal personale addetto al ricevimento dell'utenza dall'edificio scolastico.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico pubblica il presente Regolamento sul sito dell'Istituzione scolastica in modo da darne la più ampia diffusione.
2. Il Dirigente Scolastico traduce la regolamentazione ivi deliberata in disposizioni organizzative riferite all'intera utenza.
3. È fatto obbligo a tutte le componenti della comunità scolastica e a chiunque acceda all'Istituto di attenersi alle presenti disposizioni e di farsi parte attiva nella divulgazione delle stesse e nella sensibilizzazione dell'intera utenza.

Art. 3 Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a. Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
 - b. Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);

Art. 4 - Regole generali per l'accesso all'Istituto

1. Precondizioni per l'accesso all'Istituto sono:
 - Ogni utente ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
 - È fatto divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C è tenuto a restare presso il proprio domicilio, chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente.

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l'osservanza dei punti sopra riportati, pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità

- genitoriale.
2. A tutte le componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare), ai fornitori, all'utenza in genere e a ogni ulteriore figura professionale esterna a qualunque titolo autorizzati alla permanenza all'interno dell'Istituto e delle sue pertinenze, è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza di:
 - indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica), fatte salve eventuali deroghe regolarmente autorizzate;
 - mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - evitare gli assembramenti;
 - disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
 3. Chiunque ha avuto accesso all'Istituto, in caso di **insorgenza nei successivi 14 giorni** del virus SARS-CoV-2 è tenuto a darne notizia al Dirigente Scolastico al fine di consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
 4. L'ingresso a scuola di chiunque sia risultato positivo al SARS-CoV-2 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
 5. L'accesso all'Istituto è consentito esclusivamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, ed è subordinato alla regolare registrazione, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza e alla sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già predisposta dalla scuola. In nessun caso sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione.
 6. Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea del personale scolastico e dell'utenza esterna tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso e, previa informativa sul trattamento dei dati, tale dato sarà annotato su apposito registro qualora si tratti di dipendente della struttura al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.

Art. 5 - Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

1. È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).
2. Al momento dell'accesso all'Istituto è necessario procedere alla igienizzazione delle mani. A tale scopo, l'istituto mette a disposizione di chiunque acceda agli edifici scolastici dispenser di gel igienizzanti disposti all'ingresso, in prossimità degli ascensori, dell'accesso agli uffici, ai servizi igienici e in ogni classe.
3. È obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle pertinenze esterne dell'istituto qualora ci sia affollamento e rischio di assembramenti.

TITOLO II – GESTIONE EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19

Art. 6 - Insorgenza nello studente di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

1. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. L'individuazione dei sintomi è affidata sia allo studente che al personale.
2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
3. Lo studente sintomatico, se ha un'età superiore ai 6 anni, dovrà indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e, nel tempo di attesa del prelievo da parte dei genitori/tutore legale, è accolto in un ambiente dedicato ed assistito da personale scolastico (docente in contemporanea prestazione e/o collaboratore scolastico) che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
4. Allo studente sintomatico verrà rilevata la temperatura corporea da parte del personale scolastico individuato con uso di termometro a infrarossi/dispositivi scanner.
5. Prelevato lo studente, i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
6. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
7. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
8. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti

Art. 7 - Insorgenza nello studente di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio deve restare a casa.
2. I genitori devono informare il PLS/MMG.
3. I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Art. 8 - Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, deve continuare ad indossare, come già previsto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica); avvisare il Referente scolastico per COVID-19 ed allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.
2. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
3. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
4. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
5. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Art. 9 - Insorgenza nell'operatore scolastico di aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o di sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio deve restare a casa e

- informare tempestivamente il MMG e comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
 3. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
 4. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Art. 10 – Gestione elevato numero di assenze in una classe

1. Il docente coordinatore di classe o comunque in servizio nella classe, qualora dovesse ravvisare un elevato numero di assenze tra gli studenti (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti è tenuto ad allertare il Referente scolastico per il COVID-19.
2. Il Referente scolastico per il COVID-19, constatato il dato riferito all'elevato numero di assenze, deve comunicarlo al DdP
3. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Art. 11 – Gestione alunno o operatore scolastico convivente di un caso

1. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto, ad alto o a basso rischio, e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
2. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto, ad alto o a basso rischio, di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art. 12 - Alunno o operatore scolastico positivo al SARS-CoV-2

1. Nel caso un alunno o un operatore scolastico sia certificato come positivo al SARS-COV-2 si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e il rilascio di nulla osta al rientro in comunità da parte del PLS e/o MMG.
2. La sanificazione è effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
3. Al fine di procedere alla sanificazione, sono interdette le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, secondo i protocolli previsti dagli organi competenti.

Art. 13 – Riammissione a scuola in caso di assenza non riconducibile a SARS – COV-2.

1. Per la riammissione a scuola si fa riferimento alle disposizioni contenute nel documento “Rientro a scuola in sicurezza”, Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020 del 29.09.2020 prot. n. 450798 a cura della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
2. Per tutte le assenze, di qualsiasi durata, in presenza di sintomatologia sospetta riconducibile al COVID-19, la riammissione a scuola avviene con certificazione rilasciata dal PLS/MMG.
3. Per le assenze riconducibili a disposizioni del DdP (stato di quarantena per accertata positività al COVID-19 di un convivente) la riammissione a scuola avviene con attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità rilasciata dal PLS/MMG.
4. Per la scuola dell'infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione rilasciata dal PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
5. Per gli studenti del Primo ciclo, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita, come di prassi, con certificazione del PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

6. Per gli studenti del Primo ciclo, dopo assenza per malattia inferiore a 5 giorni, la riammissione a scuola è consentita previa autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000) (allegato n. 5)
7. Per tutti gli studenti, dopo assenze superiori a 5 giorni NON dovute a malattia, la riammissione a scuola è consentita previa autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000) (allegato n. 6)

Art. 14 – Riammissione a scuola in caso di assenza certificata per SARS – COV-2.

1. La riammissione a scuola dello studente e/o la ripresa del servizio del personale scolastico risultati positivi al SARS – COV-2 è disposta esclusivamente previa comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, unitamente all’esibizione e consegna dell’attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità rilasciata dal PLS/MMG.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN RELAZIONE ALLA RISPOSTA AD EVENTUALI CASI/FOCOLAI DI COVID-19

ART. 15 - Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e di plesso scolastico

1. Il Referente scolastico COVID-19 d'Istituto è il Dirigente Scolastico. Sono Referenti scolastici COVID-19 di plesso scolastico i rispettivi Coordinatori di plesso e settore.
2. In caso di assenza del Dirigente Scolastico o di un Coordinatore di plesso, sono individuati quali sostituti i Collaboratori del Dirigente Scolastico.

ART. 16 – Compiti del Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e di plesso

1. Il Dirigente Scolastico, in veste di Referente scolastico COVID-19 d'Istituto svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione.
2. Il referente scolastico COVID-19 di Istituto (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:
 - svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione anche mediante la creazione di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.
 - comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
 - In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di *contact tracing* con il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS:
 - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti secondo le indicazioni fornite dal DdP;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
3. Il Referente scolastico COVID-19 di plesso scolastico interagisce con il Referente scolastico COVID-19 d'Istituto e con il personale scolastico in servizio presso il plesso scolastico.
4. Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:
 - richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico, Referente scolastico per COVID-19 d'Istituto, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero aver avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
 - informa e sensibilizza il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID-19 d'Istituto;
 - nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato immediatamente, accompagna il minore nella stanza di isolamento in compagnia di un adulto con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - controlla che nella stanza isolamento ci sia il termoscanner, un pacco di mascherine chirurgiche, le bustine per chiudere da parte dell'alunno eventuali mascherine/fazzolettini di carta;
 - egli, o altro componente del personale scolastico, telefona immediatamente ai genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea pari o superiore di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19;
 - fornisce al Referente COVID-19 d'Istituto l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi;
 - comunica al Referente scolastico per il COVID-19 d'Istituto nel caso si verifichi un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

- Si interfaccia con il Referente scolastico per il COVID-19 d'Istituto (o in sua assenza il sostituto) per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/o confermati;
 - In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di *contact tracing* del Referente scolastico per il COVID-19 d'Istituto con il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS, pertanto dovrà:
 - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
5. I referenti scolastici COVID-19 di plesso daranno supporto al Dirigente Scolastico all'interno del Comitato COVID-19 per l'applicazione e la verifica del protocollo anti-contagio con la finalità di monitorare l'applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 ai sensi del punto 9) del Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (prot.87 del 06.08.2020) e in ossequio al Protocollo d'intesa del 14.08.2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
6. Tutti i Referenti scolastici COVID-19 di plesso:
- partecipano alla formazione FAD prevista;
 - verificano il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19;
 - vigilano sulla corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, guanti e igienizzante a base idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici;
 - controllano la compilazione del registro giornaliero degli ingressi del personale ATA e dei Docenti e delle autodichiarazioni dei visitatori esterni che entrano nel plesso, solo previa autorizzazione;
 - autorizzano ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari differenti dall'ingresso e dall'uscita degli studenti;
 - controllano che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai visitatori;
 - informano il Dirigente scolastico immediatamente in caso di situazioni problematiche o di mancato rispetto delle norme indicate nel Protocollo di sicurezza dell'istituto.

TITOLO IV – ALUNNI

Art. 17 - Il ruolo degli alunni

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 gli alunni devono avere un atteggiamento attivo nel monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, comunicando ai propri genitori/tutori quando si è presso il proprio domicilio, e ai propri insegnanti mentre si è a scuola, il proprio eventuale stato di malessere, al fine di intervenire prontamente.

Art. 18 – Ingresso e uscita

1. Nei diversi plessi dell'Istituto, dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli e sono previsti scaglionamenti dell'orario di ingresso, al fine di evitare assembramenti. Gli alunni sono tenuti ad attenersi alle indicazioni in ordine al varco dedicato e all'orario di ingresso previsto per la propria classe.
2. Nel caso di arrivo in ritardo, sarà consentito l'ingresso a scuola al termine dell'accesso degli alunni delle classi in transito.
3. Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (una mascherina chirurgica messa a disposizione dall'Istituto o di propria dotazione), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, merenda, pausa pasto);
4. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo dei DPI i bambini al di sotto dei sei anni, frequentanti la scuola dell'infanzia, nonché i soggetti con forme di disabilità con incompatibilità certificata all'uso continuativo della mascherina.
5. Una volta entrati a scuola, gli alunni hanno cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti.
6. All'uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite e l'uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro in fila per uno.

Art. 19 – La vita scolastica in presenza

1. In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono abitarla è quindi definito a priori e non può essere superato.
2. Ad ogni classe presente nell'Istituto è assegnata la relativa aula che è lo spazio abituale in cui deve essere realizzata l'attività didattica.
3. All'interno dell'aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire, ove possibile, il distanziamento fisico. La disposizione degli arredi è opportunamente segnalata in modo da consentire un'immediata percezione dell'eventuale "perdita di posizione", inducendo ad una conseguente ripresa della medesima.
4. Per tutta la durata delle lezioni, sia in posizione dinamica che statica, alunni e personale scolastico, dovranno indossare i DPI previsti (mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto dal DVR). Sono soggetti ai medesimi obblighi riguardanti l'uso della mascherina gli alunni frequentanti la prima classe della scuola primaria, a prescindere dall'età anagrafica, al fine di evitare all'interno della medesima classe disparità di trattamento, come chiarito dalla nota tecnica del MI prot. n. 1237 del 13.08.2021.
5. L'alunno chiamato a raggiungere l'area didattica dovrà sempre indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Nel corso della permanenza nell'area didattica, l'alunno dovrà mantenere la distanza interpersonale minima dall'insegnante pari a 2 metri.
6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestra, teatro o altri luoghi di interesse in cui, se le condizioni epidemiologiche lo consentano, si dovessero svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

7. Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto per l'igiene delle vie respiratorie.
8. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico, né di altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
9. Agli alunni non è consentito lo scambio della merenda che è rigorosamente personale. Gli alunni procederanno al consumo della merenda secondo le disposizioni impartite dai docenti.
10. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia, in palestra, in laboratorio o in altro spazio nel quale è programmato lo svolgimento dell'attività didattica.
11. Studentesse e studenti che sappiano di assenze prolungate programmate o che debbano restare a casa per qualsiasi motivo insorgente, sono invitati a darne tempestiva comunicazione al coordinatore di classe. La famiglia avrà cura in tal caso di utilizzare per la comunicazione il modulo per le assenze preventive.

Art. 20 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici è programmato secondo turnazioni tra classi. In caso di necessità, al fine di limitare assembramenti, da ogni classe potrà uscire per accedere ai servizi solo un alunno per volta, previo permesso accordato dall'insegnante. Il personale ausiliario assegnato al piano avrà cura di monitorare la situazione onde evitare violazioni alle presenti norme e perdite di tempo strumentali.
2. L'accesso ai servizi igienici è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei medesimi. Gli studenti e le studentesse in attesa si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e avranno cura di lavare le mani prima di entrare in bagno e all'uscita.

Art. 21 – Utilizzo di spazi comuni

1. All'interno di ogni plesso scolastico, sono presenti spazi comuni, quali palestra, teatro, laboratori, il cui utilizzo sarà adeguatamente programmato.
2. Nell'utilizzo degli stessi, gli alunni sono tenuti a conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il distanziamento fisico tra le persone.
3. Per le attività di scienze motorie, si rinvia alle norme previste dallo specifico Regolamento.

TITOLO V – FAMIGLIE

Art. 22 - Il ruolo delle famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le famiglie sono chiamate ad esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 le famiglie devono avere un atteggiamento attivo nel monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, procedendo, nel caso si verifichi l'insorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19, secondo il protocollo di cui al Titolo II al fine di intervenire prontamente.

Art. 23 – Accesso all'Istituto dei Genitori

1. L'accesso all'Istituto è consentito esclusivamente previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e a seguito di appuntamento per ragioni che richiedano un contatto diretto.
2. Eventuali colloqui con il Dirigente Scolastico e/o con i docenti potranno essere fissati a distanza e/o in presenza in caso di necessità, previa richiesta inoltrata via mail all'indirizzo naic8f8007@istruzione.it o telefonicamente allo 0817590290. Non è possibile fissare appuntamenti con altre modalità o rivolgendosi direttamente al collaboratore scolastico presente all'ingresso e/o ai Coordinatori di plesso.

Art. 24 - Accesso agli uffici

1. L'accesso agli Uffici di Segreteria, nei casi di effettiva necessità o per incombenze che non è possibile risolvere a distanza, sarà garantito previa prenotazione via email all'indirizzo naic8f8007@istruzione.it o telefonica allo 0817590290.
2. Non è possibile fissare un appuntamento con l'Ufficio di Segreteria con altre modalità o rivolgendosi direttamente al collaboratore scolastico presente all'ingresso e/o ai Coordinatori di plesso.

Art. 25 – Accompagnamento e prelievo degli alunni

1. L'accompagnamento degli alunni e il relativo prelievo devono essere effettuati da un solo genitore o da persona maggiorenne formalmente delegata.
2. L'accompagnamento e il prelievo da parte del genitore o di persona maggiorenne formalmente delegata devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti, al fine di non inficiare lo scaglionamento disposto per evitare assembramenti.
3. Gli accompagnatori dovranno utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'esterno e per tutto il tempo necessario per le operazioni di accompagnamento e prelievo.
4. Gli alunni saranno accompagnati al cancello principale di ingresso da cui accederanno al cortile – ove presente – e ai piani, fatte salve specifiche disposizioni per gli alunni della scuola dell'infanzia, delle classi iniziali o con bisogni educativi speciali.
5. Eventuali accompagnatori autorizzati ad accedere agli edifici dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni in ordine alla prevenzione e al contenimento del contagio, incluso l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Art. 26 – Accompagnamento e prelievo degli alunni della scuola dell'infanzia

1. L'accesso ai plessi per accompagnamento e prelievo degli alunni della scuola dell'infanzia è consentito ad un solo genitore o a persona maggiorenne formalmente delegata.
2. L'accompagnamento e il prelievo da parte del genitore o di persona maggiorenne formalmente delegata devono avvenire con scrupoloso rispetto degli orari previsti, al fine di non inficiare lo scaglionamento disposto per evitare assembramenti.
3. L'accesso è regolamentato dai collaboratori scolastici in servizio all'ingresso e ai piani che procederanno ad autorizzare contemporaneamente un numero di genitori tale da evitare ogni forma di assembramento. I genitori in attesa del proprio turno sosterranno all'esterno degli edifici scolastici sempre osservando le regole del distanziamento.

Art. 27 – Comunicazione e giustificazione assenze

1. I genitori sono invitati a dare sempre ai docenti comunicazione della motivazione delle assenze dei propri figli e a giustificare tutte le assenze registrate. In particolare, tutte le assenze per motivi di salute vanno segnalate ai docenti in modo da rilevare tempestivamente eventuali *cluster* nella stessa classe.
2. Per le modalità di giustificazione delle assenze si rinvia agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

Art. 28 – Fornitura materiale didattico e merenda

1. I genitori si impegnano a fornire ai propri figli il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività previste. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico, né di altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che i genitori monitorino che le studentesse e gli studenti abbiano disponibile il corredo scolastico richiesto.
2. I genitori si impegnano a fornire ai propri figli una merenda frugale. La merenda è rigorosamente personale, non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l'intervallo gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Le bottigliette d'acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.

TITOLO VI – PERSONALE SCOLASTICO

Art. 29 - Il ruolo del personale scolastico

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, il personale scolastico è chiamato a sensibilizzare l'utenza al rispetto delle indicazioni impartite a livello governativo e a livello locale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, il personale scolastico deve avere un atteggiamento attivo nel monitorare il rispetto delle regole da parte degli studenti e vigilare sull'insorgenza di eventuali sintomi di malessere riconducibili al COVID-19, al fine di intervenire prontamente.

Art. 30 – Accesso alla sede di servizio

1. Al momento dell'accesso alla sede di servizio il personale scolastico deve indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).
2. Ai fini dell'accesso alla sede di servizio, al personale scolastico è richiesto altresì di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 anche nota come GREEN PASS in ottemperanza al DPCM del 17 giugno 2021 e al Decreto-legge n. 111/2021 o, in alternativa, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione come disciplinato dalla la circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021.
3. Il Dirigente Scolastico provvede a fornire a tutto il personale scolastico i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ai docenti della scuola dell'Infanzia e ai docenti di sostegno sono forniti altresì ulteriori dispositivi secondo le indicazioni contenute nel DVR (visiere para schizzi e guanti monouso in vinile). Ulteriori DPI sono forniti al personale non docente secondo le rispettive mansioni come previsto dal DVR (mascherine FFP2, visiere para schizzi, guanti in lattice).
4. Al fine di evitare interferenze con il flusso di ingresso degli alunni e per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli stessi, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi nel rispetto dell'organizzazione prevista e degli opportuni scaglionamenti, in ingresso e in uscita.

Art. 31 – Modalità di prestazione del servizio

1. Durante l'espletamento del servizio e per la durata della permanenza nei locali scolastici il personale scolastico dovrà indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o altro DPI previsto dal DVR). L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è necessario sia in situazione dinamica che in situazione statica.

Art. 32– Prestazione di servizio del docente

1. All'interno di ogni aula è individuata un'area didattica destinata al docente quale zona interattiva della cattedra che prevede uno spazio tra l'insegnante e i banchi di almeno 2 metri.
2. Nel corso dello svolgimento dell'attività didattica in aula, il docente dovrà assicurare un adeguato ricambio d'aria, mediante apertura costante delle finestre. Qualora le condizioni meteorologiche siano avverse dovrà assicurare un ricambio d'aria almeno una volta ogni ora per un minimo di 5 minuti.
3. Nel corso dello svolgimento della merenda, il docente avrà cura di assicurare un adeguato ricambio d'aria, mediante apertura delle finestre per tutta la durata del momento di ristoro. Nel caso ne ravvisi la necessità per l'alto numero di alunni in aula, avrà cura di far fare la merenda in più intervalli, in modo che solo piccoli gruppi di alunni per volta abbiano il dispositivo di protezione delle vie respiratorie abbassato. I docenti sensibilizzeranno le famiglie sull'opportunità di fornire ai propri figli una merenda frugale.
4. Al fine di garantire la più attenta igienizzazione delle superfici di contatto sono messe a disposizione dei docenti di ogni classe salviettine imbevute con principio virucida da utilizzare per sanificare le superfici di contatto al momento dei cambi d'ora.
5. Nel caso di contemporanea prestazione di servizio tra insegnanti e/o altre figure professionali, gli stessi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via

ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine/visiere) e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani.

6. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (sala professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. In ogni caso non dovranno determinarsi situazioni di assembramento.

Art. 33 – Monitoraggio numerosità assenze

1. Al fine di individuare precocemente situazioni anomale per eccesso di assenze, i docenti sono tenuti a segnalare al Referente Covid-19 del plesso scolastico di riferimento una numerosità di assenze pari o superiore al 40 % circa degli studenti iscritti, fatta eccezione per i casi in cui tali assenze non siano state già giustificate dai genitori degli alunni per motivazioni non riconducibili allo stato di salute.
2. Il Referente Covid-19 di plesso scolastico provvede a fornire al Dirigente Scolastico documentazione ed elenchi in modo da avviare le procedure previste dal Protocollo.

Art. 34 – Prestazione di servizio del personale non docente

1. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro per il personale non docente, è consigliabile operare indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi. Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si dovrà procedere al lavaggio frequente delle mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
2. All'interno degli uffici di segreteria sono individuate aree dedicate ad ogni assistente amministrativo con postazioni personali, delimitate da pannelli divisorii in plexiglas.
3. Nel corso della giornata di servizio, il personale amministrativo cura l'adeguata areazione dei locali.
4. Sono individuate postazioni stabili dei collaboratori scolastici prioritariamente allocate in prossimità degli ingressi, dei servizi igienici e delle zone che necessitano di monitoraggio.
1. Nel corso nella giornata scolastica, i collaboratori scolastici assicurano un'adeguata areazione dei locali, dei corridoi e in particolar modo dei servizi igienici, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni di questi ultimi.
2. Al fine di garantire la più attenta igienizzazione delle superfici di contatto i collaboratori scolastici provvedono almeno due volte al giorno durante lo svolgimento dell'attività didattica all'igienizzazione dei servizi igienici e comunque ne monitorano costantemente l'uso assicurandone un'adeguata condizione di utilizzo.